

Alle Direzioni Generali Enti del SSN

e per conoscenza

Ai Governatori Regioni e Province Autonome

Agli Ass.ri Sanità Regioni e Province Autonome

Al Presidente ARAN Dott. Antonio Naddeo

Roma 13 gennaio 2020

Prot. n. 10/2020/Snrm

**Oggetto: Attuazione corretta co. 12, art. 95 CCNL 2016 – 2018 del 19 dicembre 2019 Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario su destinazione e utilizzo dei resui dei fondi contrattuali non spesi. DIFFIDA.**

**Il co. 8 dell'art. 95 del CCNL 2016 – 2018** sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che le risorse residue non spese dei fondi contrattuali devono essere riversate temporaneamente come addendo nel fondo di risultato dell'anno di competenza contabile. (testo: “Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché dei fondi di cui agli artt. 94 e 95, stanziati a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza”). Da questo deriva che dovranno essere utilizzate per le finalità previste per tale fondo.

Tale disposizione ribadisce nei fatti quanto sancito sul piano normativo dal precedente CCNL, vigente per prorogatio fino al 19 dicembre del 2019 (firma del nuovo CCNL), e in particolare dal co. 4 dell'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000 (testo: “...Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.”) e dal co. 4, lett. c dell'art. 52 del medesimo CCNL (testo: “resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51.”) e **costituisce fin dal 2000 ad oggi un principio contrattuale fondante nella destinazione ed utilizzo dei suddetti residui.**

**Il co. 12 dell'art. 95 del CCNL 2016 – 2018** introduce invece apparentemente una deroga parziale al principio sancito dal precedente co. 8 del medesimo articolo (testo: “Nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo, negli anni precedenti, di risorse dei Fondi pregressi, sono utilizzati, nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie di dirigenti di cui al comma 2 lett. a), b), c) che risultavano destinatarie dei suddetti fondi pregressi.”).

Tale deroga, se a prima vista appare non corente rispetto al principio sancito dal co. 8, in realtà risponde ad una esigenza straordinaria, logica sul piano tecnico.

Dal testo contrattuale, per quanto riguarda i fondi contrattuali previsti dal nuovo CCNL, risulta chiaro che:

- essi presentano delle differenze non solo nominalistiche, rispetto a quelle del CCNL precedentemente vigente, ma anche sostanziali, soprattutto per quanto riguarda la metodologia di costruzione e gli specifici addendi di ciascuno;
- il primo anno di utilizzo dei nuovi fondi è il 2020.

Queste modifiche introdotte nei fondi rispetto al passato potrebbero creare delle difficoltà tecniche e contabili al livello aziendale per quanto riguarda l'attuazione della precedente normativa, vigente per *prorogatio*, in materia di residui dei fondi contrattuali non spesi nel 2019.

La motivazione di questa deroga per il 2019 risiede pertanto nella necessità di facilitare il più possibile senza inciampi il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.

**Tale deroga non è attuabile invece per gli anni 2016, 2017 e 2018, valendo per tali anni il dettato del co. 4, art. 50, CCNL 8 giugno 2000 e del co. 4, lett. c dell'art. 52 del medesimo CCNL, già precedentemente ricordati, ribadito fra l'altro nei suoi contenuti dal co. 8 dell'art. 95 del nuovo CCNL.**

Per tali anni la motivazione tecnica, sopra citata, non potrebbe essere invocata a giustificazione e interpretazioni attuative diverse sui residui dei fondi non possono legittimarla, essendo in totale contrasto con il dettato della Circolare interpretativa ARAN alle Regioni del 20 febbraio 2002 (allegato 1), ribadito nel 2012 con la pubblicazione nel sito ARAN delle note interpretative sul CCNL (allegato 2, pag. 46 – 49: "Artt. 50-53 CCNL entrambe le aree – Fondi aziendali").

**In conseguenza di ciò, l'estensione della deroga a questi altri anni, configurerebbe una franca violazione delle disposizioni contrattuali vigenti al momento.**

**La deroga suddetta può trovare una eccezionale giustificazione valida anche per il 2018** solamente nel caso in cui i residui fossero **conseguenti a cause di forza maggiore**, opportunamente documentate, riferiti a risorse non utilizzate **rese eccezionalmente disponibili successivamente** alla definitiva chiusura della contabilità dei Fondi dell'anno.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Associazione Sindacale

#### **INVITA**

le Aziende Sanitarie destinatarie della presente ad applicare le disposizioni di cui all'art. 95 co. 8 e co. 12. Del CCNL 19 Dicembre 2019 dell'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario, nel rispetto del dettato contrattuale e dei criteri attuativi in precedenza rappresentati.

#### **INVITA INOLTRE**

le medesime Aziende ad applicare per gli anni 2016, 2017 e 2018 le disposizioni contrattuali, di cui all'art. 50 del co. 4 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario, nel rispetto delle modalità attuative indicate nelle note interpretative dell'ARAN allegate alla presente.

#### **DIFFIDA**

le medesime Aziende dall'utilizzare per i suddetti anni modalità attuative difformi, nella ratio e nella sostanza, da quanto sopra esposto, riservandosi **sin da ora, di intraprendere tutte le opportune iniziative anche legali** a tutela della corretta applicazione delle norme contrattuali e dei diritti dei propri iscritti.

**La presente ha valore di atto interruttivo di eventuali termini di prescrizione.**

Distinti saluti.

Segretario Nazionale Anaa Assomed  
Dott. Carlo Palermo

